

Il quadro

I bisogni della famiglia

Non comprendono solo la necessità di soddisfare le esigenze indispensabili per l'esistenza della famiglia ma anche le esigenze volte al pieno mantenimento, al benessere e all'armonico sviluppo della famiglia, e al potenziamento della capacità lavorativa: sono escluse solo le esigenze voluttuarie o con intenti meramente speculativi. *Cassazione, sentenze 5385/2013, 20998/2018.*

Quali sono i debiti "vincolati"

Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni vincolati nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura (contrattuale o extra contrattuale) delle obbligazioni assunte da un coniuge ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati originati e i bisogni della famiglia. *Cassazione, sentenze 15862/2009, 16176/2018*

Giurisprudenza mutata per tener conto dei cambiamenti sociali

L'orientamento

Sono state meglio valorizzate le scelte di libertà individuale e l'autonomia dei coniugi

Angelo Busani

Al fine di contestare il diritto del creditore a sottoporre a esecuzione forzata i beni vincolati in fondo patrimoniale, il debitore deve dimostrare che il suo debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che di questo fatto il creditore fosse a conoscenza, in quanto, secondo l'articolo 170 del Codice civile, i beni del fondo patrimoniale possono essere escussi solo per debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia del debitore.

Questa dimostrazione non può essere automaticamente desunta dal fatto che il debito in questione deriva

dal rilascio di una fideiussione da parte di uno dei coniugi a favore di una società (Cassazione n. 2904/2021 e 29983/2021). Insomma, il creditore non può pretendere di ricavare automaticamente, dal solo fatto del rilascio di una fideiussione prestata in relazione a un'attività imprenditoriale, la prova che si tratti di un debito contratto «nell'interesse della famiglia», argomentando che, in tanto l'attività lavorativa viene svolta da una persona, in quanto da essa vengono ricavate le risorse occorrenti per provvedere ai bisogni della famiglia.

Da queste decisioni pare desumersi un orientamento della Cassazione (già espresso nelle decisioni n. 8201/2020 e n. 2904/2021) secondo il quale, differentemente da una più rigida tendenza precedente, nel concetto di "bisogno della famiglia" non deve indistintamente farsi rientrare l'assunzione di qualsiasi «vincolo obbligatorio idoneo a determinare

un arricchimento indiretto del nucleo familiare», il cui inadempimento legittimerebbe, dunque, il creditore a soddisfarsi anche sui beni che siano vincolati nel fondo patrimoniale.

Questo mutato corso della Cassazione prende corpo dal rilievo che il modello familiare nel tempo si è evoluto, tendendo a bilanciare gli interessi della famiglia con quelli del singolo coniuge e a valorizzare le scelte di libertà individuale nonché l'autonomia dei coniugi, pur sempre fermo restando il loro dovere di contribuzione al mantenimento della famiglia e dei figli.

Se è vero, pertanto, che ogni ricchezza individuale è potenzialmente idonea ad arrecare un vantaggio al nucleo familiare, la nozione di obbligazione contratta per i bisogni della famiglia «deve avere una portata più circoscritta» in quanto, altrimenti, si vanificherebbe ogni possibilità per il debitore di dimostrare che il creditore riconoscesse l'obbligazione contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia del debitore (e quindi non escutibile sui beni del fondo patrimoniale).

Qualora indistintamente ogni obbligazione che si prospetti utile ad accrescere il patrimonio familiare fosse intesa come contratta per soddisfare i bisogni della famiglia del debitore, sarebbe impossibile per costui dimostrare il contrario. Inoltre, se i coniugi costituiscono un fondo patrimoniale, per ciò stesso esprimono una scelta che tende a separare le risorse che si intendono destinate a soddisfare le esigenze della famiglia da quelle destinate ad altra finalità.

Ad esempio, nell'ordinanza 15741/2021, la Cassazione ha riconosciuto i beni vincolati nel fondo patrimoniale come non suscettibili di esecuzione forzata se il debito contratto da uno dei coniugi ecceda il dovere che egli ha di procurarsi il fabbisogno occorrente per adempiere al suo obbligo di contribuzione per il mantenimento della famiglia e dei figli: è il caso, ad esempio, del debito contratto per «esigenze di natura voluttuaria» o per «interessi meramente speculativi».